

TRIBUNALE DI CHIETI

Il Giudice del lavoro

Letti gli atti relativi al procedimento n. 611/07 r.g.c. introdotto da:

Rappresentato e difeso dall'avv. _____

contro

Rappresentato e difeso dall'avv. _____

Avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorso è fondato e merita accoglimento sia con riferimento al *fumus boni iuris* che al *periculum un mora*.

Quanto al primo requisito va evidenziato che il ricorrente ha stipulato con _____ un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche con decorrenza 19.2.2003 e che tale accordo era attinente a un posto vacante in organico, disponibile entro il 31.12.2002 e per l'intero anno scolastico.

Alla fattispecie de qua deve trovare applicazione l'art. 4 commi 1 e 11, della legge n. 124 del 30.5.1999, dal momento che il ricorrente non chiede una nomina, ma soltanto il mero



riconoscimento del servizio prestato per il periodo 1.7.2003 - 31.8.2003, ai soli fini giuridici, senza alcuna richiesta di natura economica.

La circostanza che al _____, attraverso un contratto a tempo determinato attinente a un posto vacante in organico, disponibile entro il 31.12.2002 e per l'intero anno scolastico e non in sostituzione di personale temporaneamente assente per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre dello stesso anno, esclude l'applicabilità dei regolamenti e delle circolari a cui l'Istituto resistente fa riferimento e che disciplinano le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.


La norma applicabile alla fattispecie, e cioè l'art. 4 commi 1 e 11 della legge n. 124/99, fa discendere la natura annuale o temporanea della supplenza, con tutte le conseguenze giuridiche, non in base alla durata nominale assegnata, ma in base al tipo di posto attribuito se sul presupposto di una vacanza in organico o in sostituzione di personale temporaneamente assente.

Sulla scorta di tale ragionamento il termine al 30.6.2003, apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 19.2.2003, deve ritenersi nullo e la determina n. 209 del 12.1.2007, in quanto illegittima, va sospesa, sussistendo il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato tra il primo luglio e il 31 agosto 2003 con tutte le conseguenze di legge.

Sussiste anche il periculum in mora dal momento che il ricorrente rischia la non ammissione in pubblici concorsi per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale ATA.

L'esclusione della possibilità per _____ di partecipare alle selezioni di cui sopra comporta certamente per lo stesso ricorrente una perdita di chance favorevoli e quindi danni gravi e irreparabili alla persona, in termini di perdita di occasioni di qualificazione sociale e professionale.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto sospende l'efficacia del termine del 30.6.2003, apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 19.2.2003, nonché la determina n. 209 del 12.1.2007 del Dirigente Scolastico, dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato tra il primo luglio e il 31 agosto 2003 con tutte le conseguenze di legge; condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E 1500,00 di cui E 700,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.

Chieti 11.6.2007

IL GIUDICE

